NUOVE CONCESSIONI IN MATERIA D'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Art. 3

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualita' delle merci

Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

Quantita' minima ammessa alla esp. temp.

Termine massimo per la riesportazione

Cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa

Per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie n. 1

6 mesi

Filati di lana, di titolo vario

Per essere sottoposti al trattamento di irrestringibi- lita' kg. 100

6 mesi

Versione in vigore dal 29 aprile 1953, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea
Estremi	Legge 11 marzo 1953, n. 206
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-concessioni-in-materia-d-importazione-ed-esportazione-temporanea-206-1953/art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it